



# FINALITÀ

Obiettivo di questo protocollo è quello di accrescere le conoscenze e le competenze di tutti gli attori della scuola, personale scolastico, genitori e alunni, per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e riuscire ad accertare situazioni a rischio e individuare modalità che ne permettano il contrasto.

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

### DALLA COSTITUZIONE ITALIANA

**articolo 2 Cost.:** i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo si concretizzano in episodi di violenza lesivi dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti all'uomo, in particolare del valore fondamentale della dignità della persona.

Diventa un dovere inderogabile di solidarietà sociale l'impegno, nei diversi contesti familiare, scolastico, associativo, diffondere un atteggiamento mentale e culturale rispettoso e accogliente verso gli altri, consapevole dell'importanza della diversità;

**articolo 3 Cost.:** è stato osservato come gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurino sempre più come l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso chi è diverso per etnia, per religione, per caratteristiche psico-fisiche, per genere, per identità di genere, per orientamento sessuale e per particolari realtà familiari.

L'impegno della Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, si traduce nel dovere di assumere iniziative ed interventi di contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, in capo a enti quali il Ministero dell'istruzione e del merito, nonché le istituzioni scolastiche, in quanto istituzioni preposte al conseguimento delle finalità educative; gli enti territoriali e i servizi sanitari, in considerazione del prevalente coinvolgimento nel fenomeno del bullismo di soggetti (sia bulli che vittime) che vivono in situazioni di disagio personale e sociale non riconducibili esclusivamente al contesto scolastico;

**articolo 9 Cost.:** l'azione di contrasto al cyberbullismo impone approfondimenti sul piano della ricerca scientifica e tecnica, orientati ad incrementare il livello di sicurezza informatica, a diffondere conoscenze tecnologiche, a promuovere comportamenti consapevoli e corretti;

**articolo 15 Cost.:** alcune condotte riferibili al cyberbullismo violano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Vale, in particolare, per la violazione dell'account della posta privata della vittima al fine di trarne informazioni diffuse per danneggiarne la reputazione;

**articolo 28 Cost.:** su di esso si fonda la responsabilità penale e civile dei docenti in quanto dipendenti dello Stato. Sulla base del medesimo articolo 28, alla responsabilità dell'insegnante si affianca quella dello Stato nel caso di istituto scolastico statale;

**articolo 30 Cost.:** su di esso si fonda la responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti posti in essere dal figlio minore. I genitori sono responsabili per non aver posto in essere azioni correttive del comportamento dei figli, e, più in generale per non avere impartito ai figli un'educazione adeguata (culpa in educando) e per non aver esercitato una vigilanza proporzionata all'età e indirizzata a correggere comportamenti scorretti (culpa in vigilando);

**articolo 33 Cost.:** i comportamenti bulli condizionano la libertà di insegnamento dell'arte e della scienza. La scuola è, infatti, il luogo principe di acquisizione delle conoscenze dell'arte e della scienza. E, affinché la scuola possa adempiere al meglio a tale missione, è necessario che essa si configuri - secondo la definizione resa nello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria - come "comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle

potenzialità di ciascuno e il recupero delle posizioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione;

**articolo 34 Cost.:** le violenze inflitte con condotte bule, in special modo quando mancano persone adulte presso le quali i ragazzi possano trovare protezione, inducono talora all'assenteismo e, nei casi più gravi, all'abbandono scolastico. Ad ogni modo condizionano lo stato psicologico del discente, la sua libertà di apprendimento ed il suo rendimento. Si configura una forma peculiare di violazione della libertà di accesso all'istruzione scolastica ed una lesione sostanziale del diritto allo studio;

**articolo 38, terzo comma Cost.:** come ricordano le Linee di orientamento sopra richiamate, rese dal Ministro dell'istruzione e del merito, il bullismo si indirizza non di rado contro i ragazzi con disabilità, in ragione della loro diversità e della loro fragilità fisica, configurando violazione del diritto all'educazione riconosciuto dalla Costituzione agli inabili. Le istituzioni sono chiamate ad esercitare su tali soggetti, in quanto più vulnerabili, una particolare protezione.

## DALLA LEGISLAZIONE

- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- Linee di Orientamento MIUR, Aprile 2015, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- Legge 29 maggio 2017, n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";
- Nuove Linee di Orientamento MIUR, Ottobre 2017, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.
- D.M. 18/2021: linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo
- Legge 17 maggio 2024, n. 70 recante "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo (con entrata in vigore il 14 giugno 2024).
- C. M. 5274/24: divieto di utilizzo del cellulare in classe.

## DAL CODICE PENALE

- art. 98 (è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni);
- art. 494 (sostituzione di persona);
- art 581 (le percosse);
- art. 582 (lesioni);
- art. 586 (reato di morte come conseguenza non voluta di altro delitto)
- art. 595 co. 3 (diffamazione aggravata);

## DAL CODICE CIVILE

- art. 2048, delle conseguenze dannose degli atti di un minorenni risponde:  
il genitore: culpa in educando e culpa in vigilando; la scuola: culpa in vigilando.  
L'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla culpa in vigilando, ma non dalla culpa in educando.

# COS'É IL BULLISMO

Il termine *bullismo* deriva dalla traduzione letterale del termine "bullying", parola inglese comunemente usata per caratterizzare il fenomeno delle prepotenze tra i pari in un contesto di gruppo.

Un ragazzo è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da uno o più compagni.

Il bullismo è un fenomeno che riguarda non solo l'interazione del prevaricatore con la vittima, ma tutti gli appartenenti allo stesso gruppo; è un comportamento che mira deliberatamente a far del male o a danneggiare; spesso è persistente, talvolta dura settimane, mesi e persino anni ed è difficile difendersi per coloro che ne sono vittime.

Le caratteristiche distintive del fenomeno sono: **INTENZIONALITÀ, RIPETIZIONE, SQUILIBRIO DI POTERE;**

- **INTENZIONALITÀ:** Implica un'interazione dinamica e prolungata tra attore e vittima e prevede la messa in atto di comportamenti fisici, verbali o psicologici con lo scopo di offendere l'altro e di arrecargli danno o disagio.
- **RIPETIZIONE:** L'interazione bullo-vittima è caratterizzata dalla ripetitività di comportamenti di prepotenza protratti nel tempo.
- **SQUILIBRIO DI POTERE:** sebbene il fenomeno del bullismo si manifesti nelle relazioni tra pari, ovvero tra coetanei, vi è un sostanziale squilibrio di forza e potere tra il bullo e la vittima, che spesso, proprio per questa ragione non è in grado di difendersi.

Esistono diverse tipologie di bullismo:

-**FISICO:** si manifesta con colpi, pugni, strattoni, calci, furto, danneggiamento degli oggetti personali a danno della vittima.

-**VERBALE:** si manifesta con offese, minacce, prese in giro, soprannomi denigratori.

-**INDIRETTO:** si manifesta con pettegolezzi, esclusione sociale, diffusione di calunnie.

Il bullismo si manifesta spesso in situazioni di diversità basandosi sul pregiudizio e la discriminazione legandosi a caratteristiche della vittima come sesso, etnia o nazionalità, disabilità, aspetto fisico e orientamento di genere.

## GLI ATTORI DEL BULLISMO

Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo. Non è un fenomeno che riguarda solo bullo e vittima, ma spesso coinvolge molti altri partecipanti che agiscono come osservatori con ruoli più o meno differenziati. In termini generali si distinguono i seguenti ruoli:

- **IL BULLO:** mette in atto prevaricazioni ripetute verso la vittima, ha un forte bisogno di potere e di autoaffermazione e desidera concentrare l'attenzione su di sé; fa fatica a rispettare le regole, è spesso aggressivo e considera la violenza come uno strumento per raggiungere i suoi obiettivi; ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni, non mostra sensi di colpa, esprime disimpegno morale.
- **LA VITTIMA:** subisce prepotenze da un bullo o da un gruppo di bulli; subisce le prepotenze a causa di una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (es. l'aspetto fisico, la religione, l'orientamento di genere); spesso è un soggetto più debole rispetto alla media dei coetanei e del bullo in particolare ha una bassa autostima, ha minori capacità strategiche e controllo emotivo; ha fragilità personali.
- **I SOSTENITORI DEL BULLO:** incoraggiano il bullo e ridono per le sue azioni comunicando una forma di approvazione, possono mettere in atto comportamenti ancora più gravi del bullo stesso: meccanismo del contagio negativo; alcuni di loro sono BULLI GREGARI cioè sostenitori del comportamento del bullo.
- **GLI SPETTATORI PASSIVI:** assistono agli episodi di bullismo o ne sono a conoscenza, molto spesso non intervengono per la paura di diventare nuove vittime del bullo o per semplice indifferenza; hanno un ruolo importantissimo perché, con il loro atteggiamento, possono aumentare o fermare le prepotenze.
- Gli esperti hanno individuato anche una tipologia particolare di bullo, il cosiddetto **BULLO VITTIMA**. Spesso è un bambino/ragazzo emotivo, irritabile e con difficoltà di controllo delle emozioni; ha atteggiamenti provocatori, iperattivi e aggressivi di fronte agli attacchi dei compagni. È molto impopolare tra i pari. Proviene da contesti familiari fragili.

# COS'É IL CYBERBULLISMO

Per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. (Legge 29 maggio 2017 n.71 articolo 1 comma 2).

L'avvento di Internet ha creato indubbiamente nuovo spazio per i processi di socializzazione degli adolescenti che, attraverso di esso, possono esprimersi in un contesto in cui i confini tra realtà virtuale e vita reale risultano non sempre definibili. Sebbene internet per molti ragazzi rappresenti un utile strumento di studio e di ricerca, purtroppo si deve registrare la crescente tendenza verso un uso negativo delle sue potenzialità attraverso l'invio di messaggi insolenti o minacciosi tramite e-mail o chat, commenti denigratori sul conto della vittima e minacce fisiche online, filmati e fotografie umilianti sulle vittime diffusi in rete. Tutte queste forme di attacco sono ripetute nel tempo e sono fatte intenzionalmente per colpire la vittima usando una forma di "bullismo" che in questo caso, rispetto al bullismo tradizionale, si manifesta attraverso la capacità di usare i nuovi mezzi tecnologici in modo rapido e anonimo. Il fenomeno generale del bullismo ha assunto perciò nuove forme tutte riconducibili all'espressione inglese "cyberbullying" che indica appunto l'utilizzo di informazioni elettroniche e dispositivi di comunicazione come e-mail, sms, blogs, siti web, telefoni cellulari per molestare in qualche modo una persona o un gruppo, attraverso attacchi personali talora di criminosa gravità tale da rovinare letteralmente la vita delle vittime.

Pur avendo in comune le caratteristiche proprie del bullismo, nel cyberbullismo ve ne sono altre distintive quali:

- **PERVASIVITA'**: se il bullo tradizionale si ferma fuori dalla porta di casa, il cyberbullo è sempre presente attraverso le varie tecnologie e piattaforme social usate (sms, whatsapp, facebook, internet, youtube, instagram, ecc...).
- **ANONIMATO**: dà ai bulli la sensazione di rimanere anonimi. Ciò comporta una de-responsabilizzazione rispetto alle conseguenze delle proprie azioni.
- **PUBBLICO PIÙ VASTO E RAPIDA DIFFUSIONE**: i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti raggiungendo in poco tempo un pubblico molto vasto.
- **PERMANENZA NEL TEMPO**: video, foto, messaggi rimangono nel tempo anche se vengono rimossi. Per la vittima ciò è una fonte di grave sofferenza.

Rientrano nel **Cyberbullismo**:

- **Flaming**: messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum.
- **Harassment** (molestie): spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno.
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della vittima.
- **Esclusione**: escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in essa un sentimento di emarginazione.
- **Trickery** (inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video confidenziali.
- **Impersonation** (sostituzione di persona): farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi repressibili.
- **Sexting**: è fra i rischi più diffusi connessi ad un uso poco consapevole della Rete. Il termine indica un fenomeno molto frequente fra i giovanissimi che consiste nello scambio di contenuti mediati sessualmente espliciti; i/le ragazzi/e lo fanno senza essere realmente consapevoli di scambiare materiale (pedopornografico) che potrebbe arrivare in mani sbagliate e avere conseguenze

impattanti emotivamente per i protagonisti delle immagini, delle foto e dei video.

- Hate speech “incitamento all’odio” o “discorso d’odio”: indica discorsi (post, immagini, commenti etc.) e pratiche (non solo online) che esprimono odio e intolleranza verso un gruppo o una persona (identificate come appartenente a un gruppo o categoria) e che rischiano di provocare reazioni violente, a catena. Più ampiamente il termine “hate speech” indica un’offesa fondata su una qualsiasi discriminazione (razziale, etnica, religiosa, di genere o di orientamento sessuale, di disabilità, eccetera) ai danni di una persona o di un gruppo.

- Grooming (dall’inglese “groom” - curare, prendersi cura): rappresenta una tecnica di manipolazione psicologica che gli adulti potenziali abusanti utilizzano per indurre i bambini/e o adolescenti a superare le resistenze emotive e instaurare una relazione intima e/o sessuale. Gli adulti interessati sessualmente a bambini/e e adolescenti utilizzano spesso anche gli strumenti messi a disposizione dalla Rete per entrare in contatto con loro. I luoghi virtuali in cui si sviluppano più frequentemente tali dinamiche sono le chat, anche quelle interne ai giochi online, i social network in generale, le varie app di instant messaging (whatsapp, telegram etc.), i siti e le app di teen dating (siti di incontri per adolescenti). Un’eventuale relazione sessuale può avvenire, invece, attraverso webcam o live streaming e portare anche ad incontri dal vivo. In questi casi si parla di adescamento o grooming online. In Italia l’adescamento si configura come reato dal 2012 (art. 609-undecies – l’adescamento di minorenni) quando è stata ratificata la Convenzione di Lanzarote (legge 172 del 1° ottobre 2012).

- Body Shaming (far vergognare qualcuno del proprio corpo): l’atto di deridere o deridere l’aspetto fisico di una persona. La portata del body shaming è ampia e può includere, sebbene non sia limitata al fat-shaming, la vergogna per la magrezza, l’height-shaming, la vergogna della pelosità (o della sua mancanza), del colore dei capelli, della forma del corpo, della propria muscolosità (o mancanza di essa), la vergogna dell’aspetto (caratteristiche facciali) e nel suo senso più ampio può anche includere la vergogna di tatuaggi e piercing o malattie che lasciano un segno fisico come la psoriasi.

# COME PREVENIRE IL FENOMENO

La prevenzione risulta essere elemento indispensabile per:

1. sostenere e rafforzare le competenze, le attitudini e i comportamenti che promuovono il benessere;
2. ridurre il rischio ostacolando l'evolversi del problema e contrastandone la manifestazione;
3. ridurre l'impatto sociale e personale di un comportamento problematico.

Prevenire significa adottare un approccio finalizzato a promuovere consapevolezza negli alunni, nei docenti, nel personale non docente e nelle famiglie, sulla natura del bullismo, sulle possibili conseguenze per la vittima, per gli spettatori e anche per coloro che agiscono in modo prepotente. Gli interventi di prevenzione sono molteplici:

1. **PREVENZIONE UNIVERSALE:** si tratta di interventi destinati a tutta la popolazione scolastica. È indispensabile per attivare un processo di responsabilizzazione e di cambiamento nella maggioranza silenziosa.
2. **PREVENZIONE SELETTIVA:** prevede interventi rivolti a coloro che sono a rischio per condizioni ambientali o per fattori individuali/sistemici. Permette di potenziare le capacità di affrontare le difficoltà, di regolare le emozioni, di avere strategie per risolvere i problemi.
3. **PREVENZIONE INDICATA:** si tratta di interventi individualizzati che riguardano studentesse/studenti in cui si è evidenziata la presenza di alcuni comportamenti problematici.

## PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

La procedura in caso di atti di bullismo e di cyberbullismo prevede quattro fasi:

1. Prima segnalazione
2. Valutazione approfondita
3. Gestione del caso attraverso uno o più interventi
4. Monitoraggio

1. La **fase di prima segnalazione** ha lo scopo di accogliere la segnalazione di un caso presunto di bullismo e prendere in carico la situazione. Di fronte a episodi di presunto bullismo è importante che venga raccolta una documentazione dal dirigente Scolastico, dal Referente d'Istituto e dal Team preposto della scuola su: fatti accaduti, chi è stato coinvolto, dove si sono svolti gli episodi, in che circostanza, quante volte, etc., in modo tale da acquisire dati oggettivi. La **SCHEDA DI PRIMA SEGNALAZIONE** è *scaricabile dal sito dell'I.C. Leonardo Da Vinci e allegata a questo protocollo (allegato 1) ed è da inoltrare* alla mail **nobullismo@leolimbiate.edu.it** o *consegnare in busta chiusa indirizzata al referente bullismo presso la Segreteria scolastica;* può essere compilata da: vittima, compagni, testimoni, insegnanti della classe o dell'istituto, personale ATA, dirigente scolastico, familiari della vittima o del bullo.

**Non è detto che la prima segnalazione corrisponda necessariamente a un vero e proprio caso di bullismo, ha solo lo scopo di attivare un processo di presa in carico di una situazione che deve essere valutata in modo approfondito.** Il documento verrà preso in carico dal Referente del bullismo/cyberbullismo che contatterà e convocherà il Team di gestione dell'emergenza.

2. Nella fase della **valutazione approfondita** Il referente/team del bullismo provvederà a raccogliere le informazioni sull'accaduto utilizzando la **SCHEDA DI VALUTAZIONE APPROFONDATA** (allegato 2) per valutare se si è di fronte a un caso di bullismo, di che tipo, la frequenza, la gravità... In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro. Tutto il Consiglio di Classe costituisce parte coinvolta e di supporto nell'affrontare la situazione

segnalata al fine di: raccogliere ulteriori informazioni (anche attraverso la somministrazione di appositi strumenti agli alunni quali self report, questionari...) concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola.

SCOPO	CONTENUTO	CHI	QUANDO
Raccolta di informazioni per valutare esattamente la tipologia e la gravità dei fatti e definire un intervento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- informazioni sull'accaduto;</li> <li>- tipologia e gravità dei fatti;</li> <li>- informazioni su chi è coinvolto e con quale ruolo;</li> <li>- livello di sofferenza della vittima;</li> <li>- caratteristiche di rischio del bullo</li> </ul>	Viene effettuata dal team bullismo attraverso interviste e colloqui con gli attori principali, singoli o gruppi	Entro pochi giorni da quando è stata presentata la scheda di segnalazione

3. Dalla lettura dei dati raccolti tramite la scheda di valutazione approfondita è possibile stabilire il livello di rischio e, conseguentemente, passare alla **gestione del caso** individuando il tipo di intervento da fare:

**Codice verde:** la situazione deve essere affrontata, e monitorata, con interventi da attuare in classe tramite un approccio educativo. Si può inoltre pensare di coinvolgere alcuni studenti in particolare (es. difensore della vittima) per alcuni interventi mirati (es. supporto). Ad esempio, un primo obiettivo potrebbe essere quello di sensibilizzare la classe verso il fenomeno del bullismo e cyberbullismo al fine di aumentare la consapevolezza relativa al fenomeno, alle emozioni e alle conseguenze per la vittima e l'importanza del ruolo degli spettatori passivi.

**Codice giallo:** la situazione deve essere affrontata con interventi da attuare in classe, con interventi individuali svolti con il bullo e/o la vittima e tramite il coinvolgimento della famiglia. Ad esempio, un primo obiettivo potrebbe essere quello di sensibilizzare la classe verso il fenomeno del bullismo e cyberbullismo al fine di aumentare la consapevolezza relativa al fenomeno, alle emozioni e alle conseguenze per la vittima e l'importanza del ruolo degli spettatori passivi. Potrebbe essere svolto, inoltre, un intervento individuale che coinvolga la vittima e il bullo, dallo psicologo della scuola e/o da professionisti esterni. Infine potrebbe essere utile informare e coinvolgere anche la famiglia.

**Codice rosso:** dovranno essere utilizzati interventi di emergenza quali: approccio educativo con l'intera classe svolto dall'insegnante; coinvolgimento tempestivo della famiglia da parte del Dirigente Scolastico e dal team per l'emergenza; supporto intensivo per la vittima; intervento dello psicologo sui bulli; supporto intensivo a lungo termine e di rete (accesso ai servizi del territorio, per esempio Usl o consultori di riferimento, attraverso il dirigente scolastico, team e famiglia).

LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE
<b>Codice verde</b>	<b>Codice giallo</b>	<b>Codice rosso</b>
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati	Interventi di emergenza con supporto della rete

Sulla base di quanto rilevato:

– Se i fatti **NON SONO** configurabili come bullismo o cyberbullismo non si interverrà in modo specifico, ma si proseguirà con il piano educativo (prevenzione universale).

– Se i fatti **SONO** confermati da prove oggettive il Team deciderà quali azioni intraprendere.

Nel caso in cui i fatti siano confermati, si procede con la convocazione del Consiglio di classe e la valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità.

Il livello di urgenza di bullismo e vittimizzazione prevede:

1. Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore (convocazione scritta o telefonica).
2. Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione) con lettera del Dirigente.
3. Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Carabinieri, Polizia Postale, ecc.) per attivare un procedimento di ammonimento o penale (eventuale querela di parte).
4. Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

**4. Il monitoraggio** a breve e a lungo termine si pone l'obiettivo di valutare l'eventuale cambiamento a seguito dell'intervento (Allegato 3).

Il monitoraggio a breve termine dovrebbe essere fatto dopo circa una settimana per verificare se qualcosa è cambiato cioè se la vittima ha percepito di non essere più vittima oppure se il bullo/bulli hanno fatto quanto concordato durante i colloqui con il team o con gli insegnanti.

Un monitoraggio più a lungo termine potrebbe essere fatto dopo 1 o 2 mesi per verificare che la situazione si mantenga nel tempo.

Se il monitoraggio evidenzia che la situazione non è risolta, allora il processo deve iniziare di nuovo.

SCOPO	CONTENUTO	CHI	QUANDO
Rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto	Informazioni sull'evoluzione della situazione	Il Dirigente, i docenti del Consiglio di classe, referente bullismo e gli altri soggetti coinvolti. Il monitoraggio è rivolto alla vittima e al bullo/cyberbullo.	1. Monitoraggio a breve termine (es. 1 settimana) 2. Monitoraggio a lungo termine (es. 1 mese)

## ADEMPIMENTI DELLA SCUOLA

Gli adempimenti delle Scuole di ogni ordine e grado riguardano:

- Dirigente Scolastico
- Referente/i per il bullismo e cyberbullismo
- Team
- Docenti
- Studenti
- Collaboratori scolastici
- Genitori

### Dirigente Scolastica:

- Individua e nomina il Team Antibullismo, costituito dal Dirigente Scolastico stesso, dal/dai referente/i per il bullismo-cyberbullismo e dalle altre professionalità presenti all'interno della

scuola (psicologo, operatori sociosanitari).

- Attiva specifiche intese con i servizi territoriali (forze dell'ordine, servizi sociali e della salute, servizi minorili) per ottenere supporto specializzato e continuativo verso i minori coinvolti.
- Informa tempestivamente i genitori/tutori dei minori coinvolti nel momento in cui ha conoscenza di atti di cyberbullismo e conseguentemente predispone adeguate azioni di carattere educativo" art 5 L. 71/2017. Quando invece il Dirigente Scolastico ha notizia di reato perseguibile d'ufficio, deve farne subito denuncia per iscritto ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri).
- Definisce le linee di indirizzo del P.T.O.F. e del Patto di Corresponsabilità affinché contemplino misure specifiche dedicate alla prevenzione del bullismo e cyberbullismo.
- Assicura la massima informazione alle famiglie in merito alle attività ed iniziative intraprese, anche attraverso una sezione dedicata all'interno del sito web dell'Istituto.

### **Il Referente/i per il Bullismo e il Cyberbullismo:**

- Collabora con gli insegnanti della scuola.
- Propone corsi di formazione al Collegio dei docenti.
- Coadiuvando il Dirigente Scolastico nella redazione dei Piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo.
- Monitora i casi di bullismo e cyberbullismo.

### **Il Team Antibullismo :**

- Coadiuvando il Dirigente Scolastico nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo.
- Interviene (come gruppo ristretto, composto da Dirigente Scolastico e referente/i per il bullismo/cyberbullismo, psicologo/pedagogista, se presente) nelle situazioni acute di bullismo.

### **I Docenti**

- Intraprendono azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet.
- Nell'attività didattica devono tener conto degli obiettivi relativi alla educazione alla legalità e alla competenza digitale.
- Devono vigilare ed essere attenti ai comportamenti degli alunni (classe o ricreazione o esterno) ed essere ricettivi nel cogliere notizie di disagi od indizi, di cui devono dare tempestiva comunicazione, nel rispetto della riservatezza, al referente per il bullismo e al Dirigente Scolastico.

### **Il Collegio Docenti**

- All'interno del P.T.O.F. e del Patto di Corresponsabilità predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprensive delle azioni di prevenzione primaria/universale specifiche per ogni ordine di scuola e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola. In modo particolare, organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo ed educazione digitale.
- In relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente con il Team e le altre agenzie per la soluzione dei problemi.

### **Il Consiglio di Classe**

- Pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile.
- Favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza.
- Negli episodi di bullismo analizza la situazione e individua le sanzioni più idonee.

### **Gli Studenti**

- Partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola.
- Segnalano tempestivamente situazioni critiche e di malessere che spesso preludono a fenomeni di bullismo.
- Collaborano attivamente con i docenti per la risoluzione dei problemi.
- Supportano il/la compagno/a vittima (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa).
- Collaborano alla realizzazione di attività di "Peer Education" .

## **I Genitori**

- Collaborano con la scuola nella prevenzione del bullismo, cyberbullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute.
- Partecipano agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza educativa.
- Sono attenti ai comportamenti dei propri figli.
- Vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero alertarsi se il figlio/a, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura).
- Conoscono le azioni introdotte dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Regolamento d'Istituto.
- Firmano il patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia.

## **I Collaboratori Scolastici**

- Svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione, durante l'uscita degli alunni al termine delle lezioni.
- Segnalano al Dirigente Scolastico e al referente/i per il bullismo/cyberbullismo eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente.

## **FORMAZIONE DOCENTI**

Iniziative di formazione della Piattaforma Elisa, in modalità e-learning. In via generale i corsi hanno come finalità prioritaria quella di diffondere una base comune di conoscenze e di competenze sul tema del bullismo e del cyberbullismo e un bagaglio di buone pratiche e di politiche antibullismo da mettere in atto a scuola. La piattaforma offre anche azioni di monitoraggio attraverso sondaggi da far compilare a studenti, docenti e DS per valutare l'estensione dei fenomeni tra gli alunni e la loro percezione da parte di docenti e della Dirigente.

## **FORMAZIONE ALUNNI**

Visione della pellicola "Ero un bullo" per la scuola secondaria di primo grado; interventi mirati della psicologa di Istituto nelle classi. In collaborazione con l'Amministrazione Comunale proiezione del film "Il ragazzo dai pantaloni rosa". Azioni da parte dei docenti curricolari con progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza.

## **CONCLUSIONI**

La scuola ha il dovere di intervenire a fronte di atti di prevaricazione e bullismo con interventi mirati e strategici che nascono, prima di tutto, dalla prevenzione. Per questa ragione è essenziale considerare l'importanza di percorsi volti a informare e a formare; informare per far conoscere le caratteristiche del bullismo e del cyberbullismo e rendere note le strategie per segnalarne un caso; formare per sviluppare negli alunni la competenza emotiva e promuovere un atteggiamento empatico e comportamenti consapevoli.

## SANZIONI

INFRAZIONI	SANZIONI PER PRIMA INFRAZIONE	SANZIONI PER GRAVI INFRAZIONI REITERATE	ANNOTAZIONI E COMUNICAZIONI	SOGGETTO/ ORGANO COMPETENTE A COMMINARLE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Violenza fisica, psicologica o intimidazione del gruppo, specie se reiterata.</li> </ul>	<p>Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Sospensione dalle attività didattiche da 1 a 15 giorni.</p>	<p>Nota disciplinare. Allontanamento fino alla fine dell'attività didattica (per atti di violenza gravi). Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.</p>	<p>Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale). Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di violenze gravi e reiterate.</p>	<p>Dirigente Scolastico; Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg; Consiglio d'istituto per sanzioni superiori a 15 giorni e allontanamento fine al termine dell'attività scolastica.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atteggiamento con l'obiettivo di arrecare danno alla persona.</li> </ul>	<p>Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento da 1 a 15gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini dell'attribuzione del giudizio di comportamento.</p>	<p>Nota disciplinare. Allontanamento oltre i 15gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini del voto di condotta.</p>	<p>Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale). Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di violenze gravi e reiterate.</p>	<p>Dirigente Scolastico; Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg; Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15gg.</p>

<ul style="list-style-type: none"><li>• Atteggiamenti diretti ad isolare la vittima.</li></ul>	Nota disciplinare; allontanamento da 1 a 15 gg. Rilevanza ai fini dell'attribuzione del giudizio di comportamento.	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento oltre i 15gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini del voto di condotta.	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale).	Dirigente Scolastico; Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg; Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15gg.
--	---	---	---	---

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flaming: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.</li> </ul>	<p>Nota disciplinare; allontanamento da 1 a 15gg. Rilevanza ai fini dell'attribuzione del giudizio di comportamento.</p>	<p>Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento oltre i 15gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini del voto di condotta</p>	<p>Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale). Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di violenze gravi e reiterate in caso di linguaggio violento e reiterato.</p>	<p>Dirigente Scolastico; Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg; Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15gg.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harrassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.</li> </ul>	<p>Nota disciplinare; allontanamento da 1 a 15gg. Rilevanza ai fini dell'attribuzione del giudizio di comportamento.</p>	<p>Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento oltre 15gg (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.</p>	<p>Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale). Segnalazione alle autorità competenti in caso di reiterate molestie che offendono gravemente l'onore e la reputazione della persona.</p>	<p>Dirigente Scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg; Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15gg.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.</li> </ul>	<p>Nota disciplinare; allontanamento da 1 a 15gg. Rilevanza ai fini dell'attribuzione del giudizio di comportamento.</p>	<p>Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento fine al termine dell'attività scolastica con esclusione dallo scrutinio (atti di violenza tale da generare elevato allarme sociale).</p>	<p>Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale). Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di esplicite minacce fisiche ed elevato allarme sociale.</p>	<p>Dirigente Scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg, Consiglio d'istituto per allontanamento fine al termine dell'attività scolastica con esclusione dallo scrutinio.</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori, foto e video.</li> </ul>	<p>Nota disciplinare. Allontanamento da 1 a 15 gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini dell'attribuzione del giudizio di comportamento.</p>	<p>Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento oltre 15gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.</p>	<p>Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori ( o di chi esercita la potestà genitoriale). Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di gravi calunnie e diffamazioni reiterate.</p>	<p>Dirigente Scolastico Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a15gg; Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15gg.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Outing estorto: registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.</li> </ul>	<p>Nota disciplinare. Allontanamento da 1 a 15gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini dell'attribuzione del giudizio di comportamento.</p>	<p>Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento oltre 15gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.</p>	<p>Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale). Segnalazione alle autorità competenti in caso di rivelazioni della sessualità altrui (grave offesa alla reputazione) in violazione della privacy.</p>	<p>Dirigente Scolastico. Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a15gg; Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15gg.</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo, messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.</li> </ul>	<p>Nota disciplinare. Allontanamento da 1 a 15 gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini dell'attribuzione del giudizio di comportamento.</p>	<p>Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento oltre 15gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.</p>	<p>Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori ( o di chi esercita la potestà genitoriale).</p>	<p>Dirigente Scolastico; Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a15gg; Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15gg.</p>
---	---	--	---	---

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività online di una vittima.</li> </ul>	<p>Nota disciplinare. Allontanamento da 1 a 15 gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini dell'attribuzione del giudizio di comportamento.</p>	<p>Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento oltre 15gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.</p>	<p>Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale).</p>	<p>Dirigente Scolastico; Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg; Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15gg.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sexting: invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.</li> </ul>	<p>Nota disciplinare. Allontanamento da 1 a 15gg. In casi di sexting primario (protagonista dell'immagine diffonde foto a terzi). Rilevanza ai fini dell'attribuzione del giudizio di comportamento.</p>	<p>Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento oltre 15gg. in caso di sexting secondario (diffusione a terzi ad opera di persona distinta da quella ripresa nell'immagine). Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.</p>	<p>Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale). Segnalazione alle autorità competenti in caso di sexting secondario (diffusione a terzi ad opera di persona distinta da quella ripresa nell'immagine).</p>	<p>Dirigente Scolastico; Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg; Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15gg.</p>



